COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89244 Ord. n. 35

OGGETTO: Palio 18 agosto 2026 – Procedimento a carico della Nobile Contrada del Nicchio

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n. 16 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83904, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Nobile Contrada del Nicchio, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex* art. 98 comma 4 del Regolamento, protocollo in entrata n. 85879 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:
- la Contrada ha presentato una memoria, corredata da allegati video, e costituita dai seguenti punti: I, I,1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.5 *bis* I.6, I.7 e I.8, questi ultimi in riferimento alla contestazione di addebtito di cui all'ordinanza n.16 recante numero di protocollo 83904 del 19.10.2026, il cui contenuto è da ritenersi acquisito e integralmente riportato e trascritto nel presente atto;
- nelle conclusioni la Nobile Contrada del Nicchio, per il tramite dell'Onorando Priore, confida che nella denegata ipotesi di applicazione dell'art. 101 del Regolamento, ai sensi dell'art. 99 *bis,* i precedenti siano tenuti in adeguata considerazione, e che comunque l'A.D., ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, proceda all'archiviazione dell'addebito.

Richiamati, prima di analizzare la presente memoria, i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n. 435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa;

Considerato, in riferimento a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 18 agosto c.a., quanto emerge dalla Relazione dei Deputati della Festa, alla quale si rinvia integralmente nonchè all'estratto della predetta, reso noto alla Nobile Contrada del Nicchio mediante allegazione alla contestazione di addebito di cui alla Ordinanza n.16 del 19.10.2026;

Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S;

Analizzata la memoria della Nobile Contrada del Nicchio, corredata da allegati video, alla quale si rimanda, ritenendosi comunque integralmente riportata e trascritta nel presente atto;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 9, comma 4, il quale testualmente recita:
« In occasione del Palio, le Contrade sono tenute all'osservanza delle prescrizioni comunali in tutto ciò che si riferisce alla parte preparatoria ed al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione»;

- art. 97, comma 1, il quale testualmente recita:
« *Per le infrazioni documentate alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificamente stabilita la sanzione relativa e per le altre mancanze che,*

sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo,abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno, alla preparazione, allo svolgimento o al decoro del Palio, Le contrade sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione o della mancanza commessa [...]»;

- art. 101, comma 2 , il quale testualmente recita:
« E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento [...]»;

Valutato quanto esposto dalla Nobile Contrada del Nicchio e ritenendo fondata la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n. 16 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83904, l'A.D. formula la pedissequa proposta sanzionatoria, evidenziando quanto segue:

1) SULL'AMMISSIONE IMPLICITA - L'AVVERBIO "ANCHE".
La Contrada deduce che all'invasione avrebbero partecipato "anche non nicchiaioli". L'uso dell'avverbio "anche" è confessorio. Sul piano logico-giuridico, se si afferma "anche non nicchiaioli hanno invaso", si ammette implicitamente che hanno invaso i nicchiaioli.
Ai sensi dell'art. 2730 c.c. l'ammissione di circostanza sfavorevole ha valore di piena prova. Non è onere del Comune provare l'esclusiva presenza di nicchiaioli, è sufficiente provare la presenza anche di contradaioli del Nicchio in pista, circostanza che lo stesso On.do Priore della Nobile Contrada del Nicchio ammette. La presenza di terzi non elide la responsabilità, semmai la aggrava sotto il profilo dell'effetto emulativo e della mancata capacità di contenimento;

2) SULLA TESI DELLA RESPONSABILITA' INDIVIDUALE DEL SINGOLO CONTRADAIOLO E NON DELLA CONTRADA.

La tesi appare infondata in fatto e in diritto in virtù di quanto segue:
a) Principio di autoregolamentazione rivendicato dalla stessa Contrada.
La Nobile Contrada del Nicchio, in ogni sede istituzionale, ha sempre rivendicato il principio di autodisciplina e autoregolamentazione interna dei propri contradaioli Se si invoca l'autoregolamentazione come privilegio, se ne assumono gli oneri. La condotta tenuta in Piazza integra violazione diretta di Ordinanze del Sindaco e dei principi di autoregolamentazione che la

Contrada si è data e che ha l'obbligo di far rispettare. Non è invocabile il principio per cui "è colpa del singolo". Se il principio è l'autoregolamentazione, l'incapacità di gestire il proprio popolo è imputabile alla Contrada anche solo a titolo di responsabilità oggettiva;

b) Turbamento della Festa.

Ai sensi del Regolamento per il Palio e dell'Ordinanza Sindacale n.52 del 28 luglio 2026, l'invasione della pista fin dal secondo giro, anche se posta in essere da contradaioli non formalmente autorizzati, ha recato grave turbamento alla Festa con pregiudizio all'ordine pubblico, alla regolarità della carriera, alla sicurezza dei fantini e dei cavalli. Il pregiudizio all'immagine della Festa è imputabile oltre che al singolo anche alla Contrada.

3) SUL NESSO DI CAUSALITA' TRA INVASIONE E CADUTA DEL CAVALLO E FANTINO.

La Nobile Contrada del Nicchio nega il nesso eziologico.

Il nesso è provato dall'attività di indagine anche sanzionatoria della Polizia Locale che ha identificato i soggetti che hanno invaso la pista. Dunque i Contradaioli, se non sono stati la causa esclusiva dell'evento, sono quanto meno concausa della caduta. Quindi ai fini della responsabilità oggettiva è sufficiente sussista la concausa, non essendo richiesta la prova della causalità esclusiva e diretta.

È sufficiente l'aumento del rischio e l'interferenza illecita in pista durante la fase concitata della carriera.

4) SUL PROFILO "UMANO" - LA GIOIA PER LA VITTORIA.

La Nobile Contrada del Nicchio invoca lo stato emotivo di incontenibile gioia.

Invero tale circostanza umana potrebbe risultare comprensibile, ma giuridicamente irrilevante.

Lo stato emotivo non esime dall'osservanza del Regolamento per il Palio e delle Ordinanze Sindacali per il Palio. Anzi, proprio perché evento prevedibile, la Contrada aveva l'obbligo rafforzato di predisporre misure di contenimento. La gioia spiega il motivo, non scrima la responsabilità;

5) SULL'ECCEZIONE DI ERRONEA ANALISI DELLE IMMAGINI E CIRCA LA VERIDICITA' DELLA RICOSTRUZIONE DEI DEPUTATI DELLA FESTA.

La Contrada contesta la ricostruzione dei Deputati della Festa.
La predetta eccezione è inammissibile poichè quanto dichiarato dai Deputati della Festa, nominati con Delibera di Giunta Comunale, fa fede fino a querela di falso *ex* art. 2700 c.c.
La loro ricostruzione non è smentita, ma confermata dalle riprese video ufficiali, dagli accertamenti della Polizia Locale e dalle stesse immagini prodotte dalla Contrada. Pertanto, non essendo stata proposta querela di falso, il contenuto della relazione dei Deputati della Festa è intangibile;

6) SULLA ASSENZA DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA.
La responsabilità oggettiva della Contrada per fatto dei propri contradaioli è istituto consolidato, pacifico e applicato da decenni nella giurisprudenza paliesca del Comune di Siena e prevista dallo stesso Regolamento per il Palio, deliberato in Consiglio Comunale con deliberazioni nn.99 del 17.6.2019 e. 224 del 28.11.2019, sia nel precedente Regolamento;
Trattandosi di responsabilità oggettiva non rilevano profili soggettivi di dolo o colpa della Contrada come ente. È sufficiente l'appartenenza del soggetto agente alla Contrada e il nesso con la Festa .
La *ratio* è garantire il regolare svolgimento della festa senza turbare e arrecare pregiudizio alla predetta.

7) SUI PRECEDENTI.
Si richiamano i precedenti sanzionatori agli atti del Comune ove, per condotte analoghe di invasione di pista, sono state irrogate sanzioni, confermando in casi analoghi la responsabilità oggettiva della Contrada. Il principio di gradualità non esclude la sanzione ma ne consente la modulazione dell'entità.

Alla luce di quanto rassegnato in atti, le eccezione formulate dalla Nobile Contrada del Nicchio sono destituite di ogni fondamento.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, ai sensi degli artt. 97, 98, comma 5, 101, comma 2, e 103, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento per il Palio, ritiene sussistere i presupposti di fatto

e di diritto per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a carico della Nobile Contrada del Nicchio per essersi resa responsabile *ex* art. 101, comma 2, del Regolamento della condotta tenuta dai propri Contradaioli.

P.Q.M.

- propone di comminare alla Nobile Contrada del Nicchio la sanzione di **una (1) deplorazione** per la condotta tenuta dai propri contradaioli in quanto dal loro *modus agendi* è dipesa la violazione delle prescrizioni comunali in tutto ciò che si riferisce al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione, derivandone inoltre un incidente tale da turbare e arrecare pregiudizio al regolare svoglimento del Palio, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio.

 La condotta di cui sopra risulta tale da configurare la responsabilità *ex* art. 101, comma 2, del Regolamento a carico della Contrada, in quanto la predetta condotta ha arrecato pregiudizio al regolare svolgimento del Palio;

- dispone di notificare la presente proposta di sanzione alla Nobile Contrada del Nicchio assegnandole, a pena di decadenza, n. 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente proposta di sanzione per presentare alla Giunta Comunale memoria difensiva *ex* art. 98, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano